

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
ORISTANO
02 FEB. 2017
Prot. n. 88

TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Penale

PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE UDIENZE
PENALI DIBATTIMENTALI

A) ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE

1-ASSEGNAZIONE DEI PROCESSI

Le date delle udienze monocratiche e collegiali nelle quali saranno trattati i singoli processi sono indicate dal Presidente della Sezione secondo i criteri automatici previsti nelle Tabelle di organizzazione dell'Ufficio.

In particolare, le date dell'udienza monocratica saranno indicate al momento dell'invio dell'elenco delle richieste di citazione diretta, raggruppate in numero 16, da parte del Pubblico Ministero e saranno fissate in ordine cronologico nella prima udienza non ancora occupata. A rotazione verranno anche indicate le date di udienza per singole richieste qualora esse riguardino processi con detenuti ovvero processi aventi ad oggetto reati prossimi alla prescrizione. In tali casi verrà indicata la prima udienza il programma utile anche se nella stessa sono già fissati 16 processi. Le medesime udienze verranno comunicate anche al GUP che invierà in ciascuna di esse quattro fascicoli, partendo dalla prima in ordine di data e seguendo l'ordine cronologico delle stesse.

Con riferimento alle udienze collegiali il Presidente di sezione indica al GUP di udienze filtro fissate nelle tabelle nelle quali verranno rinviati fino a un massimo di otto processi

2-UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE (DI PROGRAMMA)

Le udienze di prima comparizione, **monocratiche e collegiali**, dovranno essere distinte dalle udienze già fissate per l'istruttoria o per la discussione finale, e dovranno assumere la fisionomia di vere e proprie udienze di programmazione dell'intero processo, salvo la possibilità per ciascun giudice di rinviarvi un limitato numero di processi nei quali è in programma la discussione o l'istruttoria, da fissare nella seconda fascia oraria.

Nell'udienza di programma, pertanto, per i procedimenti non immediatamente definibili, saranno svolte le seguenti attività:

- Decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari;
- Accertamento della regolare costituzione delle parti;
- Eventuale dichiarazione di assenza;
- Richiesta di riti alternativi;
- Definizione con patteggiamento dei processi in cui la pena sia stata precedentemente concordata tra le parti;
- Apertura del dibattimento;
- Decisione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Ammissione delle prove;
- Pianificazione dell'intera istruttoria. Autorizzazione alla citazione dei testi
- Eventuale fissazione dell'udienza di discussione, qualora la natura del procedimento lo consenta

Le liste testi saranno **depositate, anche a mezzo fax**, avendo come riferimento temporale l'udienza di programma. La citazione sarà invece autorizzata in detta udienza, e dovrà avvenire limitatamente ai **testi ammessi**.

E' indispensabile peraltro che il decreto di citazione contenga l'espressa formulazione dell'avviso che nel caso di reato procedibile a querela la mancata comparizione della persona offesa all'udienza, senza giustificato motivo, verrà valutata quale remissione tacita di querela, oltre all'avvertimento che, in ogni caso, se vorrà costituirsi parte civile dovrà presenziare all'udienza, al fine di evitare, successivamente, questioni sulla tempestività dell'eventuale costituzione di parte civile.

Sarà inoltre necessario che il P.M. e il G.U.P., nei rispettivi provvedimenti di rinvio a giudizio, indichino non solo la data e l'ora dell'udienza, ma anche il giudice designato alla trattazione e l'aula (dati desumibili dai calendari di udienza), in modo da fornire ai difensori, fin dal primo contatto, tutti i dati processuali utili.

3 - CARICO DELLE UDIENZE DI PROGRAMMA

Al fine di consentire il termine dell'udienza entro orari compatibili con le esigenze dell'Ufficio di Cancelleria, e di garantire la trattazione ordinata e ragionata di ogni singolo procedimento (nonché la definizione di quelli non richiedenti attività istruttoria) il carico delle udienze di programma **non dovrà superare:**

- 1) Il numero complessivo di **20** di cui 16 in caso di procedimenti a citazione diretta e opposizione a decreto penale e 4 in caso di procedimenti provenienti da udienza preliminare, **oltre un numero limitato** di processi da istruire o chiudere;
- 2) Il numero di **8** in caso di procedimenti collegiali, **oltre un numero limitato** di processi da istruire o chiudere;

5-CARICO DELLE UDIENZE DI TRATTAZIONE

Per gli stessi motivi, in ciascuna **udienza monocratica** dovrà essere fissato un numero **processi** di trattazione non particolarmente complessa **non superiore a venti** e in ogni caso che **comporti l'audizione di un numero di testi compreso tra i 10 e i 20**.

In presenza di processi complessi, o comunque per i quali sia prevista un'attività istruttoria di lunga durata, il numero complessivo dei procedimenti fissati dovrà essere proporzionalmente ridotto, in modo da evitare sia il protrarsi eccessivo dell'udienza, sia il rinvio di uno o più procedimenti per "ora tarda".

Per quanto riguarda le **udienze collegiali**, non si ritiene utile una preventiva indicazione numerica, considerata la varietà delle possibili situazioni concrete: i presidenti dei collegi dovranno comunque curare che il carico -salvo il sopravvenire di difficoltà non prevedibili- consenta la trattazione di tutti i procedimenti fissati, entro i limiti temporali già esposti.

6. CRITERI DI PRIORITÀ

La fissazione, allo stato, di un numero massimo non incrementabile di udienze settimanali, la determinazione di un limite di durata per udienza, e del numero massimo di procedimenti che è possibile trattare in ciascuna, pur essendo opzioni organizzative imposte dalle limitate risorse disponibili, non potranno non tradursi in un aumento dei tempi complessivi di definizione dei processi, con il conseguente incremento del rischio prescrizione, soprattutto in ordine ai reati di competenza monocratica. Appare perciò necessario individuare, sia pure in linea di principio, i procedimenti da trattarsi con maggiore celerità.



Fermi i criteri di priorità assoluta di cui all'art. 132 *bis* Disp. Att. C.P.P. come novellato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito dalla L. 24.7.2008 n. 125, alla stregua dei diversi parametri concorrenti in tale procedimento selettivo, appaiono meritevoli di fissazione e trattazione prioritaria altresì le seguenti tipologie di processi di competenza del tribunale monocratico:

- a) per il reato di lesioni colpose gravissime in quanto non compreso nei criteri di priorità assoluta
- b) per il reato di lesioni gravi determinate da colpa professionale, salvo che vi sia stato risarcimento del danno;
- c) reati di cui all'art. 589 bis e 590 bis c.p.;
- d) per i reati in cui la persona offesa sia un minore o una persona in stato di minorata capacità fisica o psichica, salvo che il fatto sia di lieve entità;
- e) per i reati di falsità in atti commesse da PPUU, delitti dei privati contro la PA connessi alla fornitura a questa di beni e servizi; truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quando il danno sia di rilevante entità;
- f) per i reati, anche contravvenzionali, che si risolvano in grave danno ambientale o che offendano interessi collettivi, immediatamente riconoscibili, in materia di ambiente, di edilizia-urbanistica, di alimenti, di sicurezza e igiene del lavoro quando non sia stato posto in essere alcun atto ripristinatorio o risarcitorio da parte dell'imputato;
- g) per i reati di guida in stato d'ebbrezza (limitatamente alle fattispecie di cui all'art. 186 lett. c)) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- h) per qualunque reato che si presenti in concreto -sotto il profilo soggettivo o oggettivo- di particolare gravità, o che abbia in concreto destato rilevante allarme sociale, o la cui offensività sia ancora in atto.
- i) quando vi sia istanza di sollecita trattazione da parte dell'imputato;

Si precisa infine che:

- 1) Per tutti i reati, monocratici e collegiali, sarà criterio di priorità l'imminenza della prescrizione, salvo quanto previsto al successivo punto 2).

7-ORA DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Per ridurre al minimo i disagi e le attese di difensori, parti e testimoni, nell'impossibilità di stabilire in via preventiva un orario di trattazione per singolo procedimento, si dispone che la trattazione dei processi venga distinta in **almeno due fasce orarie**, una all'inizio dell'udienza (h. 9.00), l'altra nella tarda mattinata (h. 11.00-11.30). Secondo il modulo organizzativo adottato dal singolo magistrato, e tenuto conto della struttura concreta di ogni udienza, ove il carico dell'udienza -per particolari ragioni- faccia presumere una protrazione al pomeriggio inoltrato, si individuerà una terza fascia nel primo pomeriggio (inizio h. 14.00-14.30).

La Presidenza della Sezione prenderà gli opportuni contatti con l'Ufficio del Pubblico Ministero per curare che le citazioni agli interessati avvengano effettivamente per l'ora fissata dal magistrato.

Qualunque richiesta di differimento di orario di trattazione del processo da parte dei difensori dovrà imprescindibilmente e preventivamente essere concordata con il giudice per consentire di valutare la compatibilità dello spostamento richiesto con l'attività già programmata nelle singole fasce orarie.

Ugualmente, per l'ottimale programmazione, si chiederà che (nei limiti del possibile) le parti anticipino tempestivamente al giudice, con memoria scritta, le eccezioni nuove o

particolarmente complesse (tra cui le eccezioni d'illegittimità costituzionale) che intendano proporre, al fine di consentirne lo studio approfondito senza nuocere alla speditezza dell'udienza.

Le richieste di rinvio delle udienze per legittimo impedimento dovranno, inoltre, essere comunicate tempestivamente anche alle altre parti.

8-UDIENZE DI RISERVA

Il giudice, nella programmazione del proprio calendario, oltre alle udienze di programmazione, alle udienze istruttorie, e, come si dirà, alle udienze di discussione, dovrà prevedere anche un certo numero di udienze "di riserva" opportunamente scaglionate, ovverosia di udienze libere o almeno parzialmente libere da impegni programmati, e disponibili per fronteggiare gli inevitabili imprevisti.

Le udienze di riserva potranno essere utilizzate per la trattazione di procedimenti urgenti sopravvenuti (es. procedimenti con imputati detenuti), ovvero per "recuperare" entro tempi brevi attività non compiute secondo la cadenza programmata, per i motivi più diversi (impedimento delle parti, o dei difensori, o dello stesso giudice, assenza di testi e periti, ecc), ovvero ancora, per fronteggiare eventi processuali imprevedibili *a priori* (contestazioni suppletive, attività istruttoria ex art. 507 C. P. P., e simili).

L'apparente ritardo dei tempi di definizione dei procedimenti, che deriva dall'iniziale non utilizzazione di tutte le udienze potenzialmente disponibili, è largamente compensato dalla certezza di poter comunque, nella sostanza, rispettare i tempi programmati per tutti i procedimenti: laddove in assenza di udienze di riserva gli imprevisti (statisticamente inevitabili) rispetto al programma si tradurrebbero fatalmente o in appesantimenti intollerabili delle udienze, ovvero in differimenti di lungo termine - così vanificando il senso stesso della programmazione.

9-UDIENZE DI DISCUSSIONE

La discussione finale viene di regola programmata fin dall'udienza filtro e deve essere fissata nella seconda fascia oraria, al fine di evitare inutili attese dei soggetti interessati agli altri procedimenti, e in particolare dei testimoni.

Nei procedimenti di minore complessità la discussione potrà anche seguire la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, mentre nei procedimenti complessi può essere opportuno riservare apposite udienze.

10-UDIENZE STRAORDINARIE

Non sono consentite, di regola, udienze in giorni diversi da quelli ordinari per ciascun magistrato, anche perché la puntuale osservanza delle regole fin qui esposte dovrebbe prevenirne l'esigenza.

In caso di ritenuta assoluta necessità, dovrà preventivamente essere informato il presidente di sezione, il quale, valutata la problematica rappresentatagli, assumerà le determinazioni del caso.

Ugualmente dovrà procedersi ove si vogliano fissare udienze immediatamente a ridosso del periodo feriale, o dei periodi festivi, oltre il termine stabilito in via generale.

11-GIUDIZI DIRETTISSIMI

È istituito un turno per i giudizi direttissimi, secondo le indicazioni delle tabelle.

Durante i periodi d'interruzione delle udienze (ferie estive e festività natalizie) si disporrà con specifico provvedimento.

B) GESTIONE DELLE UDIENZE

1-INIZIO E TERMINE DELLE UDIENZE.

L'orario comune di inizio delle udienze dibattimentali è fissato alle **ore 9.00**. Le sole udienze di programma sono fissate alle **ore 9,30**. La cancelleria, di regola, curerà l'affissione del ruolo sulla porta dell'aula prima dell'inizio dell'udienza.

Ciascun magistrato potrà stabilire un orario d'inizio diverso dalle ore 9,00 per una o più udienze, **ma è comunque tenuto ad osservare rigorosamente l'orario così determinato**.

In caso di supplenza, dovrà essere rispettato altrettanto rigorosamente l'orario fissato dal magistrato supplito.

Eventuali procedimenti camerati, fissati in concomitanza delle udienze dibattimentali, dovranno essere trattati preferibilmente all'inizio delle udienze stesse.

I ruoli d'udienza dovranno essere determinati -secondo i criteri prima indicati- in modo che l'udienza stessa termini, di regola, in orari compatibili con le esigenze ordinarie della Cancelleria.

In casi eccezionali, per procedimenti particolarmente complessi, o per istruttorie non frazionabili in ragione di esigenze processuali, tale orario potrà essere superato, dandone tempestiva notizia al presidente della sezione, nonché al dirigente la cancelleria penale, per le opportune determinazioni organizzative.

2- ORDINE DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Per una maggiore speditezza nella definizione dell'udienza, e con la finalità di minimizzare il disagio degli utenti, appare consigliabile definire innanzitutto, all'interno di ciascuna "fascia" oraria, i procedimenti che, per qualunque motivo, non possono essere celebrati (difetti di notifica, impedimento dell'imputato o del difensore, ecc.).

Quelli definibili senza attività istruttoria (patteggiamenti, prescrizioni, ecc.), dovranno essere trattati, secondo il prudente apprezzamento del giudice, o immediatamente, all'inizio della "fascia" oraria (se, ad esempio, si tratta di pochissimi procedimenti, e/o sono interessati professionisti di altro circondario), ovvero alla fine di questa (o addirittura dell'intera udienza), se ciò consiglino motivi di opportunità (si tratti, ad es. di un numero elevato di processi). In ogni caso si valuteranno le esigenze dei difensori, e, in caso di trattazione differita, si indicherà un orario approssimativo, e si congederanno subito i testi e gli altri soggetti la cui presenza risulti ormai superflua.

Per i riti abbreviati, ammissione e trattazione avverranno di regola in udienza diversa.

Nella trattazione dei restanti procedimenti si seguirà un ordine logico, dando la precedenza, successivamente: a) ai procedimenti con imputati (o testi) detenuti, al fine di liberare la scorta; b) ai procedimenti con parti o testi che provengono da altra provincia; c) ai procedimenti in cui siano testi pubblici ufficiali che adducano esigenze d'ufficio; d) ai procedimenti in cui parti o testi adducano giustificati e rilevanti motivi di ordine personale o familiare; e) ai procedimenti in cui siano presenti difensori di altro circondario. A parità di altre condizioni, si consiglia di dare precedenza ai procedimenti di più rapida definizione.

Ove non avessero potuto provvedervi nei giorni precedenti, in apertura dell'udienza (o, al più tardi, all'inizio della fascia oraria di riferimento, se successiva alla prima) i difensori cureranno di far presenti eventuali esigenze derivanti da concomitanti impegni professionali davanti ad altro giudice, così da consentire una trattazione immediata della causa ovvero la sua posticipazione, compatibilmente con le esigenze dell'udienza nel suo complesso.

In ogni caso, dopo l'analisi preventiva delle problematiche d'udienza, il giudice curerà di informare i presenti dei criteri e dell'ordine di gestione dei singoli procedimenti, definendone in concreto l'ora approssimativa di trattazione.

3- LIQUIDAZIONI IN UDIENZA

In adesione al protocollo, è opportuno procedere alla liquidazione in udienza —con immediata comunicazione alle parti— degli onorari spettanti a periti ed interpreti, nonché delle parcelle per attività difensive rientranti nel patrocinio a spese dello Stato, avendo cura di acquisire a verbale, ove possibile, l'acquiescenza dei controinteressati. A tal fine difensori e ausiliari dovranno essere invitati a predisporre tempestivamente le relative notule (che i periti potranno depositare in anticipo, unitamente alla relazione scritta).

4- DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Eventi relativi a singoli procedimenti (rinvii per esigenze d'ufficio, mutamenti di orario, ecc.) o a singole udienze, che non siano d'interesse collettivo, saranno, ove possibile, comunicati direttamente e tempestivamente alle parti dal magistrato interessato, o direttamente, o tramite la Cancelleria, senza formalità (e-mail, telefono, comunicazione diretta).

Per quanto riguarda le parti e i testi, sarebbe opportuno che sia la P.G., sia il P.M., sia i difensori, acquisissero fin dal momento dell'identificazione, un recapito telefonico (e/o un indirizzo e-mail) dei soggetti interessati al procedimento, dati che dovrebbero poi essere riportati nelle rispettive liste testimoniali. Ciò consentirebbe, in caso di necessità, di provvedere a rapide, seppure informali, citazioni e controcitazioni, riducendo al minimo il disagio degli interessati.

5-DISPOSIZIONI FINALI

L'udienza deve svolgersi nel massimo ordine e silenzio. All'inizio pertanto si avrà cura di ricordare ai presenti l'obbligo di spegnere o rendere silenziosi i telefoni cellulari, e in seguito si dovrà reprimere ogni situazione che possa nuocere all'attenzione e alla concentrazione di chi vi partecipa.

Si rammenta che nell'udienza penale, anche monocratica, è obbligatorio l'uso della toga, e che pertanto devono indossarla tutti i soggetti *ex lege* tenuti.

Oristano 31.1.2017

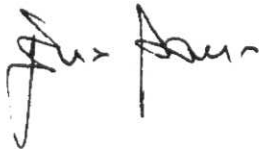
Il Presidente del Tribunale

Dott. Leopoldo Sciarillo



Il Procuratore della Repubblica

Dott. Ezio Domenico Basso



Il Presidente della Sezione Penale

Dott.ssa Carla Altieri



Il Delegato del Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense

Avv. Manuela Cau



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Maria Rosaria Manconi

